



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2008/2009

COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 21 APRILE 2009

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 20 Aprile 2009, ha adottato le seguenti decisioni :

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|-------------------|------------|------------|
| - Avv. Gianfranco | CACIA | PRESIDENTE |
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | COMPONENTE |
| - Avv. Maurizio | RODINO' | COMPONENTE |

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 13 a carico di :

Sig. MESIANO Pietro Paolo, della violazione dell'art. 1, comma 1, dell'art. 2 comma 1 e dell'art. 3 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all' art. 7 dello Statuto nonché la Società SSD MELITESE srl, della violazione dell'art. 12 comma 5 ed ai sensi dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali;

sentiti il vice procuratore Federale, avv.Gianfranco Marcello, il quale così concludeva:

- Mesiano Pietro Paolo anni 4 (quattro) di inibizione;
- per la Società S.S.D. MELITESE Srl € 2000,00 di ammenda

esaminate le risultanze del procedimento presso la Procura Federale

RILEVA

Con nota del 2.2.2009, Prot. n° 4223/245 pf 08-09/7GT/dl il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Territoriale:

- MESIANO PIETRO PAOLO Presidente della società SSD MELITESE srl;
- la società SSD MELITESE SRL;

per rispondere rispettivamente

- il sig. MESIANO Pietro Paolo, della violazione dell'art. 1, comma 1, dell'art. 2 comma 1 e dell'art. 3 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all' art. 7 dello Statuto, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per avere, con il proprio comportamento, particolarmente provocatorio nei confronti della tifoseria locale, fomentato gli animi dei tifosi locali presenti, creando una situazione di pericolo nonché di turbativa per l'ordine pubblico e perché in possesso, nella circostanza in questione, di un coltello, nascosto all'interno della tasca destra della giacca che indossava, di tipo serramanico, della lunghezza complessiva di cm. 18,0 di cui cm 8,00 di lama, strumento costituente arma, in quanto evidentemente atto ad offendere.

- la Società SSD MELITESE srl, della violazione dell'art. 12 comma 5, perché responsabile delle dichiarazioni e dei comportamenti posti in essere dal proprio presidente sig. Pietro Paolo Mesiano che hanno contribuito, fomentando gli animi dei sostenitori locali presenti sugli spalti , a creare una situazione di pericolo nonché di turbativa per l'ordine pubblico; ed ai sensi dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta, in conseguenza delle condotte poste in essere dal proprio presidente, così come sopra descritte;

Espone la Procura Federale nella nota di deferimento che al termine della gara Belvedere Marittimo - Melitese, del 21.09.2006, i tifosi locali presenti sulla tribuna contestavano verbalmente il risultato della gara. Nell'occasione, il presidente della squadra ospite sig. Mesiano Pietro Paolo, che aveva assistito all'incontro di calcio dalla tribuna, discuteva animatamente con alcuni sostenitori della locale squadra, fomentando gli animi dei presenti e creando una situazione di pericolo, nonché di turbativa per l'ordine pubblico. Infatti, il comportamento particolarmente provocatorio, tenuto dal sig. Mesiano nei confronti della tifoseria locale, indusse i carabinieri, per evitare eventuali contatti con la tifoseria in questione, a predisporre un idoneo cordone, al fine di condurre il Mesiano in un luogo diverso da quello ove erano presenti i sostenitori della squadra locale. Il sig. Mesiano una volta condotto nel locale infermeria/magazzino, ubicato sotto gli spalti della tribuna, fu identificato dai carabinieri e, nell'occasione, sottoposto a perquisizione personale. Nel corso della perquisizione fu rinvenuto, nascosto all'interno della tasca destra della giacca che indossava, un coltello di tipo serramanico, della lunghezza complessiva di cm. 18,0, di cui cm 8,00 di lama.

Il coltello rinvenuto fu sottoposto a sequestro penale, quale corpo di reato e il sig. Mesiano fu condotto al comando dei carabinieri, dove veniva dichiarato in stato di arresto.

Al sig. Mesiano è stato comminato anche il provvedimento di Daspo dal Questore di Cosenza. Con tale provvedimento si è vietato al sig. Mariano di accedere, su tutto il territorio nazionale, nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive di tipo calcistico relative a tutti i campionati della FIGC, comprese le partite amichevoli e quelle disputate dalla nazionale italiana per un periodo di anni 4.

I fatti, risultanti dagli atti e da ritenersi pacificamente accertati, costituiscano violazione dei doveri di probità, lealtà e correttezza sportiva, da osservarsi, in particolare, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria;

Il comportamento antisportivo, posto in essere nel corso della gara di sig. MESIANO Pietro Paolo, presenta profili di particolare gravità, soprattutto perché posto in essere da un soggetto che rivestiva la carica di presidente di una società sportiva, nella circostanza la SSD MELITESE e per le conseguenze penali e amministrative che ne sono derivate (il sig. Mesiano è stato sottoposto ad arresto ed è stato destinatario di un provvedimento di Daspo);

I fatti, come sopra descritti, integrano la violazione dell'art. 1 comma 1, dell'art. 2 comma 1 e art. 3 comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 7 comma 5 dello Statuto Federale e dell'art. 12 comma 5 C.G.S.;

L'infrazione disciplinare è da ascrivere, in primo luogo, al presidente della società MELITESE, sig. MESIANO Pietro Paolo, ma anche alla società SSD MELITESE srl che, ai sensi dell'art. 12 comma 5 del CGS, è responsabile delle dichiarazioni e dei comportamenti posti in essere dai loro tesserati che, in qualunque modo, possano contribuire a determinare fatti di violenza;

Dalla condotta del sig. MESIANO Pietro Paolo deriva, inoltre, anche la responsabilità diretta della società SSD MELITESE srl, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

Le richieste del Procuratore Federale appaiono congrue in relazione all'entità dei fatti ascritti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:

- Sig- MESIANO PIETRO PAOLO Presidente della società S.S.D. Melitese srl l'inibizione per anni 4 (quattro) e quindi fino al 21 APRILE 2013;
- alla società S.S.D. MELITESE srl l'ammenda di € 2000,00 (duemila/00).

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 14 a carico di :

Sig. Vincenzo RUSSO della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., e agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, il sig. Jonathan SANDOLO della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., e agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, nonché la società POLISPORTIVA NUOVA SAN NICOLA ARCELLA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S..

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali;

sentiti il vice procuratore Federale, avv. Gianfranco Marcello, il quale così concludeva:

- per RUSSO VINCENZO anni UNO di squalifica;
 - per SANDOLO Jonathan anni UNO di squalifica;
 - per la Società POLISPORTIVA NUOVA SAN NICOLA ARCELLA € 750,00 di ammenda;
- esaminate le risultanze del procedimento presso la Procura Federale

RILEVA

Con nota del 28.2.2009, Prot. n° 4925/466 pf 08-09/AA/ac a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per rispondere:

- 1) Vincenzo RUSSO, calciatore attualmente tesserato per la società POL. NUOVA S. NICOLA ARCELLA;
- 2) Jonathan SANDOLO, calciatore attualmente tesserato per la società POL. NUOVA S. NICOLA ARCELLA;
- 3) la società POL. NUOVA SAN NICOLA ARCELLA;

per rispondere:

il sig. Vincenzo RUSSO della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., e agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver preso parte alla gara del Campionato di 3^a Categoria SANTA CATERINA ALBANESE – SANNICOLESE CALCIO del 16/11/2008 in posizione irregolare perché impiegato dalla società A.S.D. SANNICOLESE CALCIO sotto falso nome e sebbene fosse tesserato per la società POLISPORTIVA NUOVA SAN NICOLA ARCELLA, come descritto nella parte motiva;

- il sig. Jonathan SANDOLO della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., e agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver preso parte alla gara del Campionato di 3^a Categoria SANTA CATERINA ALBANESE – SANNICOLESE CALCIO del 16/11/2008 in posizione irregolare perché impiegato dalla società A.S.D. SANNICOLESE CALCIO sotto falso nome e sebbene fosse tesserato per la società POLISPORTIVA NUOVA SAN NICOLA ARCELLA, come descritto nella parte motiva;

la società POLISPORTIVA NUOVA SAN NICOLA ARCELLA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati.

Dall'esame della documentazione in atti risulta, che i calciatori Vincenzo RUSSO e Jonathan SANDOLO hanno preso parte alla gara del Campionato di 3^a Categoria SANTA CATERINA ALBANESE – SANNICOLESE CALCIO del 16/11/2008 in posizione irregolare perché impiegati dalla società A.S.D. SANNICOLESE CALCIO sotto falso nome (al posto dei calciatori Gennaro DE LUCA e Ciro TARANTINO, i cui nominativi risultano indicati in distinta) e sebbene fossero tesserati per la società POLISPORTIVA NUOVA SAN NICOLA ARCELLA.

Ed infatti, con decisione pubblicata nel C.U. n. 12 del 19/11/2008 il Giudice Sportivo, sulla base del referto arbitrale relativo alla gara predetta, per i fatti di cui sopra, ha comminato: a carico della A.S.D. SANNICOLESE CALCIO la sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, tre punti di penalizzazione e l'ammenda di € 750,00; a carico del sig. Mauro COLANTONIO, dirigente accompagnatore della A.S.D. SANNICOLESE CALCIO, la squalifica fino al 19/11/2012; a carico del sig. Fabrizio FORESTIERI, dirigente della A.S.D. SANNICOLESE CALCIO, la squalifica fino al 19/11/2009; a carico del sig. Gennaro DE LUCA, calciatore tesserato con la A.S.D. SANNICOLESE CALCIO, la squalifica fino al 19/11/2009.

L'avvenuta partecipazione sotto falso nome alle gare di calciatori peraltro tesserati per un'altra società integra la violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dall'art. 1, comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, del C.G.S., e agli artt. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, ascrivibile ai sig.ri Vincenzo RUSSO e Jonathan SANDOLO, calciatori attualmente tesserati per la società POLISPORTIVA NUOVA SAN NICOLA ARCELLA, nonché al signor Mauro COLANTONIO, dirigente accompagnatore della A.S.D. SANNICOLESE CALCIO, sottoscrittore della distinta gara;

Della violazione devono rispondere a titolo di responsabilità oggettiva le società A.S.D. SANNICOLESE CALCIO e POLISPORTIVA NUOVA SAN NICOLA ARCELLA, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per l'operato dei propri tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, C.G.S.;

Tuttavia, a carico della società A.S.D. SANNICOLESE CALCIO e del sig. Mauro COLANTONIO, dirigente della stessa, sono state già comminate sanzioni da parte del Giudice Sportivo e che, pertanto i predetti non possano essere destinatari di ulteriori sanzioni per gli stessi fatti.

Ritenuto che le sanzioni richieste dalla Procura Federale appaiono congrue ed adeguate;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:

- al Sig. RUSSO Vincenzo, calciatore della Nuova San Nicola Arcella la squalifica per anni UNO e quindi fino al 21 APRILE 2010;
- al Sig. SANDOLO Jonathan, calciatore della Nuova San Nicola Arcella la squalifica per anni UNO e quindi fino al 21 APRILE 2010;
- alla Società POLISPORTIVA NUOVA SAN NICOLA ARCELLA l'ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta/00).

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 15 a carico di :

Sig. ZICARELLI Ottavio, della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F., nonché la società S.S. FUSCALDO della violazione dell'art. 4 comma 1 del C.G.S..

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali;

sentiti il vice procuratore Federale, Avv. Gianfranco Marcello, il quale così concludeva:

- per ZICARELLI Ottavio, non doversi procedere;
- per la società S.S. FUSCALDO non doversi procedere;

sentito il Presidente della società Fuscaldo;

esaminate le risultanze del procedimento presso la Procura Federale e la documentazione prodotta nel corso dell'odierna seduta dalla società Fuscaldo;

RILEVA

Con nota del 18.3.2009, Prot. n° 5510/483 pf 08-09/MS/vdb, la Procura Federale deferiva :

- il Sig. ZICARELLI Ottavio, presidente della società S.S. FUSCALDO;
- la società S.S. FUSCALDO;

per rispondere :

il primo della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S. (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva) in relazione all'art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F., (obbligo di pagamento agli allenatori delle società della L.N.D. di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale) per non aver ottemperato all'obbligo di pagamento nei confronti del tecnico, sig. GENTILE Francesco, per quanto descritto nella parte motiva;

la società S.S. FUSCALDO della violazione dell'art. 4 comma 1 del C.G.S., per responsabilità diretta in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio Presidente.

Esponde la Procura

- che dalla documentazione acquisita è emerso che, nel corso della stagione sportiva 2007-08, la società S.S. FUSCALDO, partecipante al campionato di promozione organizzato dal Comitato Regionale Calabria, si impegnava ad assumere quale tecnico della prima squadra il sig. GENTILE Francesco, riconoscendogli un premio di tesseramento di € 6.000,00 diviso in tre rate di € 2000,00 da pagarsi il giorno 10 dei mesi di dicembre 2007 e gennaio e febbraio 2008;
- che il tecnico, sig. GENTILE Francesco, dichiarava di aver percepito solamente la prima rata del mese di dicembre di € 2000,00 e di essere pertanto creditore delle restanti 2 rate per € 4000,00 e che, a seguito di vertenza proposta con reclamo n. 136/78 in data 12/05/08 per il recupero dei crediti non percepiti di cui sopra, il Collegio Arbitrale presso la L.N.D., con delibera dell' 11/10/08 comunicata con racc. (prot. 136/78 del 23/10/08, Comunicato Ufficiale n. 1 punto 28) riconosceva al tecnico, sig. GENTILE Francesco, la somma di € 4.042,00 oltre agli interessi legali, obbligando la S.S. FUSCALDO al suddetto pagamento nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del comunicato; che ulteriore comunicazione del provvedimento del Collegio Arbitrale venne notificata alla società con racc. A.R. del 03.11.2008;
- che tale obbligo era disatteso dalla S.S. FUSCALDO, non provvedendo la stessa al pagamento di cui sopra.

Nel corso dell'odierna seduta il Presidente della S.S. Fuscaldo produceva quietanza liberatoria (del 21.11.2008) a saldo e firma del Sig. Francesco Gentile relativa alle competenze per l'anno 2007/2008 e chiedeva il proscioglimento da ogni addebito.

Il sostituto Procuratore Federale preso atto della quietanza di pagamento tempestivamente avvenuto, concludeva come in epigrafe; Dalla documentazione esibita risulta che Zicarelli Ottavio ha provveduto al pagamento delle competenze del tecnico Sig. Gentile Francesco entro il termine normativamente previsto e deve conseguentemente essere prosciolto da ogni addebito.

P.Q.M.

Dichiara non doversi procedere nei confronti della società S.S. FUSCALDO e del Presidente ZICARELLI Ottavio.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 16 a carico di :

Sig. CARELLI Mario, della violazione di cui agli articoli 1, comma 1, e 8, comma 9 e 15, del C.G.S., in relazione all'art.94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., i Sigg.ri BAFFA Antonio e LORICCHIO Pino, della violazione di cui agli articoli 1, comma 1, e 8, comma 9 e 15, del C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., nonché la Società A.S.D. SPORTING TERRANOVA per responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 4, comma 1, del C.G.S., conseguente agli addebiti ascritti ai propri Presidenti, in relazione alla violazione dell'art. 1, comma 1, e art. 8, comma 9 e 15, del C.G.S..

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali;

sentiti il vice procuratore Federale, avv. Gianfranco Marcello, il quale così concludeva:

- per CARELLI Mario, all'epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. Sporting Terranova mesi TRE di inibizione;
 - BAFFA Antonio, nella qualità di Co-Presidente della Società A.S.D. Sporting Terranova dal 10.09.2008 mesi TRE di inibizione;
 - LORICCHIO Pino, nella qualità di Co-Presidente della Società A.S.D. Sporting Terranova dal 10.9.2008 mesi TRE di inibizione;
- la società A.S.D. SPORTING TERRANOVA penalizzazione di DUE punti in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva;

RILEVA

Con nota del 13.2.2009, Prot. n° 4564/482 pf 08-09/MS/vdb la Procura Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale:

- CARELLI Mario, all'epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. Sporting Terranova;
- BAFFA Antonio, nella qualità di Co-Presidente della Società A.S.D. Sporting Terranova dal 10.09.2008;
- LORICCHIO Pino, nella qualità di Co-Presidente della Società A.S.D. Sporting Terranova dal 10.9.2008;
- la società A.S.D. SPORTING TERRANOVA;

per rispondere :

- Il primo, della violazione di cui agli articoli 1, comma 1, e 8, comma 9 e 15, del C.G.S. in relazione all'art.94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto in qualità di Presidente della Società A.S.D. Sporting Terranova, per la stagione agonistica 2007-2008, ha violato l'obbligo di adempiere spontaneamente, nel termine di trenta giorni dalla notifica, al lodo arbitrale pronunciato in data 5.04.2008 dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti nell'ambito della vertenza promossa dall'allenatore dilettante sig. Guazzetti Falbo Domenico, essendosi altresì, sottratto alla intimazione operata dal Comitato Regionale Calabria con nota del 21.04.2008.

- Il secondo e il terzo, della violazione di cui agli articoli 1, comma 1, e 8, comma 9 e 15, del C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, in quanto nella loro qualità di Co-Presidente della Società A.S.D. Sporting Terranova dal 10.09.2008, hanno violato l'obbligo di adempiere spontaneamente, nel termine di trenta giorni dalla notifica, al lodo arbitrale pronunciato in data 05.04.2008 dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti nell'ambito della vertenza promossa dall'allenatore dilettante sig. Guazzetti Falbo Domenico, proseguendo nella inottemperanza a tale decisione arbitrale nonostante la formale intimazione reiterata dal Comitato Regionale Calabria con nota del 12.11.2008;

- La Società A.S.D. Sporting Terranova per responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 4, comma 1, del C.G.S., conseguente agli addebiti ascritti ai propri Presidenti, in relazione alla violazione dell'art. 1, comma 1, e art. 8, comma 9 e 15, del C.G.S..

Argomenta la Procura che in data 5.04.2008, nell'ambito della vertenza n. 59/78 promossa dall'allenatore Guazzetti Falbo c/o Sporting Terranova, il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava l'obbligo per la Società A.S.D. Terranova Sporting di corrispondere al tecnico la somma di € 3.500,00 a saldo del premio di tesseramento stagione 2007-2008, oltre interessi equitativamente determinati in € 165,00, per un ammontare complessivo di € 3.665,00, oltre interessi legali fino all'effettivo pagamento;

- La predetta decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 6 stagione sportiva 2007-2008, era ritualmente notificata alla Società A.S.D. Sporting Terranova, a mezzo del servizio postale, giusta nota del 11.04.2008 prot. n. 59/78, con la espressa previsione che "La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e collegato art. 8, comma 15, del C.G.S.";

- Con nota del 21.04.2008, notificata a mezzo del servizio postale in data 23.04.2008, intimava alla Società A.S.D. Sporting Terranova il pagamento in favore dell'allenatore sig. Guazzetti Falbo Domenico della somma complessiva di € 3.665,00 in ottemperanza della decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti del 5.04.2008;

- Stante la mancata ottemperanza alla decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti del 5.04.2008, il Comitato Regionale Calabria con nota del 12.11.2008, notificata a mezzo del servizio postale in data 14.11.2008, intimava nuovamente alla Società A.S.D. Sporting Terranova il pagamento in favore dell'allenatore dilettante sig. Guzzetti Falbo Domenico della somma complessiva di € 3.665,00 in esecuzione della predetta decisione arbitrale, con la previsione che in mancanza si "provvederà al deferimento della Società agli Organi di Giustizia Sportiva";

- Ai sensi dell'art. 94 ter, comma 13, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. : "Il pagamento agli allenatori delle società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 6 bis del Codice di Giustizia Sportiva (trasfusa nell'art. 8 comma 9 e 15 del vigente C.G.S.)";

Tuttavia, come da segnalazione del Comitato Regionale Calabria del 22.12.2008 e del 26.1.2009, la Società A.S.D. Sporting Terranova ometteva di inviare a quietanza dell'avvenuto pagamento, entro trenta giorni dalla comunicazione, della decisione del 5.04.2008 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti ;

- Dalle schede di censimento della Società A.S.D. Sporting Terranova relative alle stagioni agonistiche 2007-2008 e 2008-2009, si rileva che il sig. Carelli Mario all'epoca dei fatti ricopriva la carica di Presidente la Società, cui sono subentrati in tale carica i signori Baffa Antonio e Loricchio Pino dal 10.09.2008;

- I fatti come sopra descritti integrano gli estremi della violazione di cui agli artt.1, comma 1, e 8, comma 9 e 15, del C.G.S. in relazione all'art.94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., ascrivibili ai signori Carelli Mario, Baffa Antonio e Loricchio Pino, che si sono succeduti nella carica di Presidenti e alla Società A.S.D. Sporting Terranova, per aver omesso di adempiere spontaneamente, entro il termine di giorni trenta dalla notifica, la decisione del 5.04.2008 del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti;

Ritenuto comunque che la sanzione richiesta dal Procuratore Federale nei confronti della società appare eccessiva rispetto all'entità dei fatti accertati.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:

- al Sig. CARELLI Mario, all'epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. Sporting Terranova mesi TRE di inibizione e quindi fino al 24 SETTEMBRE 2009 (già inibito fino al 24.6.2009);

- BAFFA Antonio, nella qualità di Co-Presidente della Società A.S.D. Sporting Terranova dal 10.09.2008 mesi TRE di inibizione e quindi fino al 24 LUGLIO 2009;

- LORICCHIO Pino, nella qualità di Co-Presidente della Società A.S.D. Sporting Terranova dal 10.9.2008 mesi TRE di inibizione e quindi fino al 24 LUGLIO 2009;

- la società A.S.D. SPORTING TERRANOVA penalizzazione di UN punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva;

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 17 a carico di :

Sig. FALBO Fabio Antonio, delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, del C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., nonché la società U.S.C. CORIGLIANO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.,

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali;

sentiti il vice procuratore Federale, Avv. Gianfranco Marcello, il quale così concludeva:

- per FALBO Fabio Antonio mesi TRE di inibizione;
 - per la Società U.S.C. CORIGLIANO punti DUE di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva;
- esaminate le risultanze del procedimento presso la Procura Federale

RILEVA

Con nota del 19.2.2009, Prot. n° 4710/287 pf 08-09/MS/vdb, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale,

- 4) FALBO Fabio Antonio, Presidente della Società U.S.C. CORIGLIANO mesi TRE di inibizione;
 - 5) la società U.S.C. CORIGLIANO punti DUE di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva;
- per rispondere:

il primo delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, del C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., per il mancato pagamento delle somme di denaro dovute all'allenatore Sig. Vincenzo Pacino, così come specificato nella parte motiva;

la società U.S.C. CORIGLIANO, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., delle violazioni ascritte all'operato del proprio Presidente e legale rappresentante a titolo di responsabilità diretta.

Argomenta la Procura Federale che la Società Corigliano non ottemperava entro il termine di trenta giorni dall'invito del Comitato Regionale Calabria del 7.6.2008 al pagamento in favore del Sig. Vincenzo Pacino (allenatore della società) della somma di € 4.098,00, come da condanna del Collegio Arbitrale presso la LND in data 07.06.2008.

L'art. 94 ter n. 13 delle N.O.I.F. Dispone che: "Il pagamento agli allenatori delle società della L.N.D. di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. ...";

I fatti sopra descritti e documentalmente provati integrano gli estremi delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 8, comma 15, del C.G.S., in relazione all'art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F., ascrivibili al Sig. FALBO Fabio Antonio, Presidente della U.S.C. CORIGLIANO, nonché, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., ascrivibili alla Società U.S.C. CORIGLIANO.

Ritenuto comunque che la sanzione richiesta dal Procuratore Federale nei confronti della società appare eccessiva rispetto all'entità dei fatti accertati.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale irroga:

- al Sig. FALBO Fabio Antonio, Presidente della soc. U.S.C. CORIGLIANO mesi TRE di inibizione e quindi fino al 24 LUGLIO 2009;
- alla società U.S.C. CORIGLIANO punti UNO di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva;

RECLAMO N. 135 della società A.S.D. PRESILA VALLECUPPO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 122 del 02.04.2009 (Punizione sportiva perdita della gara – Presila Vallecupo – San Mauro Marchesato del 15.3.2009 – con il punteggio di 0 - 3).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la società reclamante;

ritenuto che la normativa non appare univoca per quanto attiene alla possibilità di trasferire a titolo definitivo un calciatore libero, acquisito per primo tesseramento, e successivamente trasferito a titolo definitivo;

P.Q.M.

Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Commissione Tesseramenti di Roma al fine di ogni determinazione in ordine alla regolarità o meno dell'effettuato trasferimento.

RECLAMO N. 136 della società LOCRI A.C.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 122 del 02.04.2009 (Penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica del campo di gioco per TRE giornate con obbligo di disputa delle stesse a porte chiuse, ammenda di € 1000,00).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;
considerato:

che dal rapporto del direttore di gara e del primo assistente risulta in maniera chiara ed inequivoca che durante la gara e a gioco fermo due sostenitori della società reclamante entravano abusivamente sul terreno di gioco e uno di questi afferrava per il collo un assistente arbitrale spingendolo e offendendolo con frasi ingiuriose e minacciose;
che, durante la gara, sostenitori della società Locri lanciavano contro il predetto assistente arbitrale mandarini uno dei quali lo colpiva ad una gamba senza conseguenze;
che, a fine gara, lo stesso assistente mentre si trovava nel tunnel che porta agli spogliatoi veniva colpito con un calcio allo stomaco dallo stesso sostenitore che precedentemente si era reso responsabile nei suoi confronti di atto di violenza mentre altri due sostenitori lo colpivano con due calci alle gambe;
che nello spogliatoio, a fine gara, l'arbitro veniva colpito con un calcio ad una gamba da persona entrata abusivamente;
che l'ordinamento disciplinare sportivo pone il referto arbitrale quale fonte privilegiata di prova, che non può essere disattesa per dichiarazioni diverse ancorché qualificate;
che il comportamento dei sostenitori della reclamante, già peraltro diffidata per fatti analoghi, deve essere adeguatamente sanzionato;
che le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Territoriale sono congrue ed adeguate;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO N. 137 della società A.S.D. EURO GIRIFALCO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 128 del 09.04.2009 (Punizione sportiva perdita della gara–Euro Girifalco– Montepaone del 5.4.2009 – col punteggio di 0 - 3).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;

RILEVA

La società A.S.D. Euro Girifalco lamenta che il Giudice Sportivo Territoriale esaminata la gara disputata il 5.4.2009 con la società Montepaone Calcio, ha assegnato a quest'ultima squadra la vittoria a tavolino con il punteggio di 0 - 3;
Tanto sul presupposto che la A.S.D. Euro Girifalco aveva fatto partecipare all'incontro il calciatore Vitaliano Vincenzo che non aveva titolo perché squalificato in occasione della gara Euro Girifalco - Real Sersale dell'8.2.2009 per tre gare giusto C.U. n° 97 del 12.2.2009;
Deduce la reclamante che il predetto calciatore aveva legittimamente partecipato alla gara avendo regolarmente scontato la squalifica non partecipando alle gare dell'11.2.2009 - 15.2.2009 e 22.2.2009;
Rileva la Commissione che il reclamo deve essere rigettato;
Ed invero il calciatore Vitaliano Vincenzo non è stato squalificato nel corso della gara Euro Girifalco - Real Sersale, ma dopo la fine della stessa per entrata abusiva nello spogliatoio arbitrale e per comportamento offensivo verso l'arbitro;
Ne consegue che, come correttamente ha evidenziato il Giudice Sportivo Territoriale, la sanzione della squalifica, ai sensi dell'art. 22 n. 2 del C.G.S., ha decorrenza dal giorno successivo alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale (12.02.2009) e che quindi la mancata partecipazione alla gara dell'11.2.2009 (antecedente alla pubblicazione) non può essere considerato utile;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

Rilevato che il direttore di gara, nei supplementi di rapporto, ha evidenziato fatti che devono essere valutati dalla Procura Federale, dispone rimettersi gli atti al predetto ufficio per quanto di competenza.

RECLAMO N. 138 della società A.S.D. NUOVA TERINA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 08.04.2009 (Punizione sportiva perdita della gara col punteggio di 0 – 3, ammenda di € 500,00, squalifica calciatori SPIZZIRRI Bruno e GALLO Domenico per OTTO gare, squalifica calciatori MACCHIONE Gennaro e CUDA Danilo per QUATTRO giornate, squalifica calciatori SPIZZIRRI Carmine e CARPINO Francesco per TRE giornate).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la società reclamante;

RILEVA

Il reclamo, per quanto attiene la punizione sportiva della perdita della gara, è inammissibile perché proposto in violazione di quanto disposto dalla F.I.G.C. pubblicato sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Calabria n. 108 del 4 marzo 2009 – che prevede che per le ultime quattro giornate di gara i reclami, aventi ad oggetto la regolarità di svolgimento delle gare, devono essere proposti, e contestualmente alla controparte, entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo Territoriale. Nella specie il C.U. è stato pubblicato il 9.4.2009 mentre il reclamo alla controparte, da come si evince dal bollo dell'Ufficio Postale, è stato inviato a mezzo raccomandata alle ore 12:10 dell'11.4.2009; Per quanto riguarda la squalifica inflitta ai calciatori Spizzirri Bruno e Gallo Domenico, tenuto conto delle violazioni dagli stessi commesse, appare conforme a giustizia ridurle a cinque giornate effettive di gara così come vanno ridotte a tre giornate effettive le squalifiche inflitte ai calciatori Macchione Giulio e Cuda Danilo;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile il reclamo per quanto attiene la punizione sportiva della perdita della gara;
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta ai calciatori SPIZZIRRI Bruno e GALLO Domenico a CINQUE giornate effettive di gara;
riduce la squalifica inflitta ai calciatori MACCHIONE Giulio e CUDA Danilo a TRE giornate effettive di gare;
Conferma nel resto l'impugnato provvedimento.
Dispone, infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

RECLAMO N. 139 della società U.S.D. TROPICAL C/5

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 52 del 09.04.2009 (Punizione sportiva perdita della gara col punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore BRIZZI Vincenzo per DUE gare, inibizione Sig. TASSONE Agostino fino al 15.05.2009, ammenda di € 100.00).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l'arbitro a chiarimento;
rilevato che il direttore di gara ha dichiarato di avere, prima della gara, proceduto alla identificazione dei calciatori;
che tra gli stessi non figurava Brizzi Vincenzo tesserato per la società U.S.D. Tropical;

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale delibera di:
revocare il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale impugnato e per l'effetto ripristinare il risultato acquisito sul campo – U.S.D. TROPICAL C/5 – SPORTING CLUB = 3 – 1;
revocare la squalifica per due giornate inflitta al calciatore BRIZZI Vincenzo;
revocare l'inibizione inflitta al dirigente TASSONE Agostino;
revocare l'ammenda di € 100.00 inflitta alla società U.S.D. TROPICAL C/5;
Dispone, infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi